



COMUNICATO UFFICIALE N.267 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 168/AA, 169/AA e 170/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 141/AA del 26 febbraio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 141/AA del 26 febbraio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 9 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego MECOCCI, Gabriele PAVANI e Luca VERDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO MECOCCI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Bucinese ASD, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3, del C.G.S. perché, in occasione dell'audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutava di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere pur non rivestendo la qualità di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato;

GABRIELE PAVANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Bucinese ASD, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3, del C.G.S. perché, in occasione dell'audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutava di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere pur non rivestendo la qualità di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato;

LUCA VERDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Bucinese ASD, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3, del C.G.S. perché, in occasione dell'audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutava di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere pur non rivestendo la qualità di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Diego MECOCCI, Gabriele PAVANI e Luca VERDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Diego MECOCCI, 4 giornate di squalifica per il Sig. Gabriele PAVANI e 4 giornate di squalifica per il Sig. Luca VERDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 434 pf 17/18 adottato nei confronti della società SSD POTENZA CALCIO ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD POTENZA CALCIO ARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al proprio tesserato Sig. Umberto Vangone, già suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, in relazione al citato procedimento n. 434 pf 17/18;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Caiata, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD POTENZA CALCIO ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 di ammenda per la società SSD POTENZA CALCIO ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri